



COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

Comune di CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

Partenza

Prot.n. 0004832 del 09-04-2021

Nome RIGANELLI IVO

Categ. 6 Clas. 3



Pratica S.U. n. 0162/04 – progressivo 03

Rif. prot. n° 14808 del 10/12/2004



PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 32 L. 24 novembre 2003 n. 326

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la domanda inoltrata in data 10/12/2004 da:

- RIGANELLI IVO, nato a Castelraimondo (MC) il 21/07/1946 e ivi residente in località Crispiero in via Lorenzo Lotto n. 10, Codice Fiscale RGNVIO46L21C251R;

in qualità di proprietario, tendente ad ottenere, in esecuzione al progetto redatto dall'arch. Manuela Fiorentino (c.f. FSTBRN50A20G690L), in relazione alla Legge 326 del 24/11/2003, alla L.R. 29 ottobre 2004 n. 23 ed al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il CONDONO di opere abusive realizzate in questo Comune sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 38 part. n. 353, sito in località Crispiero in via Lorenzo Lotto n. 10 e sinteticamente consistenti in:

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DA MAGAZZINO IN CIVILE ABITAZIONE

Accertato che la ditta ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto permesso;

Visti gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere della Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. ----- del -----;

Visto il parere della Provincia di Macerata – 6° Dipartimento – Settore Genio Civile n. ----- del -----;

Visto il parere della Regione Marche Servizio Decentrato Agricoltura e Alimentazione N. ---- del -----;

Visto il Parere dell'Amministrazione Provinciale Macerata V^ Settore Pianificazione Territoriale - Progettazione Urbanistica n. --- del -----;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche assunto a prot. n° 6442 del 25/05/2020;

Visto il Verbale della Commissione locale per il paesaggio espresso nella seduta del -----;

Vista l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 e 167 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.) rilasciata dal Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica in data 25/02/2021, prot. n. 2898;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del ----- ed avendo preso atto che ai sensi della L. 241/90 art. 14-ter comma 7 nei trenta giorni successivi alla notifica del verbale della Conferenza dei Servizi gli Enti interessati non hanno notificato alcun motivato dissenso;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 380/01 del 06/06/2001 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, é consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso: **residenziale**;

Vista la L. 47/85 e in particolare gli artt. 31 e seguenti;

Visto quanto previsto dall'art. 22, comma 7, del T.U. n° 380/01;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni;
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3. Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
4. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici; per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici é necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
5. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
6. Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
7. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
8. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e presenza del Direttore dei Lavori;
9. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
10. Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL. PP. 1 settembre 1987, n. 29010 (G.U. n. 212 dell'11 settembre 1987) come modificato dal T.U. n° 380/01;
11. Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
12. Per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificate dal T.U. n° 380/01;
13. Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
14. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta concessionaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione;

15. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;
16. La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
17. E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- alla legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia " nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 pubblicato nella G.U. supplemento ordinario, n.96 del 14 ottobre 1993;
 - al D.M. 16 maggio 1987 n.246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n.148, del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio prevenzione incendi;
 - al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n.285 del 05 dicembre 1987, S.O.) recante " Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla legge 09 gennaio 1989 n.13 ed al D.M. 14 giugno 1989 n.236 (G.U. n.145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
 - alla Legge n.46 del 05.03.1990 "Norme di sicurezza degli impianti" nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 6 dicembre 1991 n. 447 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.1992.
18. Nel rispetto della Legge nr. 64 del 2.2.1974 contenente norme per le costruzioni in zona sismica.
19. Nel rispetto del T.U. n° 380/01.
20. Tutte le opere edilizie relative a nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, interventi che modifichino le condizioni di sicurezza, igiene-salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa, dovranno essere oggetto di richiesta di rilascio di certificato di agibilità da inoltrare entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori con le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 24 e 25 del T.U. n° 380/01.
21. L'immobile potrà essere dotato di idonei serbatoi per la riserva di acqua potabile e relativo impianto di sollevamento poiché la fornitura di acqua viene garantita alla quota della derivazione privata dalla condotta comunale.
22. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 494/96 e della Legge Regionale n. 8 del 23.02.2005 e s.m.i. dovrà , prima dell'inizio ed alla conclusione dei lavori oggetto del presente permesso a costruire, trasmettere il nominativo dell'impresa esecutrice o delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla seguente documentazione:
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
 - certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente permesso in sanatoria, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 nonché della L.R. 29 ottobre 2004 n. 23 come di seguito descritto:

- a) per quanto riguarda la corresponsione dell'oblazione a favore dello Stato, mediante bollettino postale in data 02/03/2021 per un totale di:
- **Versamento di € 5.440,20 a titolo di conguaglio per oblazione e interessi legali maturati;**
- b) per quanto riguarda la corresponsione dell'oblazione a favore del Comune, mediante bonifico bancario in data 02/03/2021 per un totale di:
- **Versamento di € 10.858,43 a titolo di conguaglio per oblazione, oneri concessori e interessi legali maturati;**

RILASCIA

Alla Ditta: **"RIGANELLI IVO"**,

come generalizzata in premessa, il Permesso di Costruire in Sanatoria per i lavori di che trattasi, realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni e nel rispetto delle avvertenze all'interno riportate.

Castelraimondo, 11/03/2021

Il Responsabile del Servizio
LL.PP. ed Urbanistica
Arch. Cesare Bigiaretti

